



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione II Civile
RG 765/2023**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Presidente
Giudice relatore
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata in data 20.7.23

DA

IN PROPRIO

Il Tribunale
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato ex art. 269 CCI in data l'Istante, qualificatosi consumatore, ha chiesto dichiararsi l'apertura della propria liquidazione controllata;
- osserva quanto segue.
- Sussiste ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCI la competenza di questo Tribunale dal momento che il consumatore risiede in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano.
 - Per ciò che attiene i parametri di cui all'art. 2 co. 1 lett. e) CCI, il ricorrente ha documentato la propria condizione di consumatore, avendo cessato la propria attività imprenditoriale nel 2006 ed essendo rimasto successivamente disoccupato prima di reperire un lavoro dipendente;
 - Ricorre il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
 - Quanto al requisito dell'insolvenza ex art. 2 co. 1 lett. b) CCI, va rammentato in diritto che essa è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
 - È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza, desumibile dalla relazione dell'OCC;
 - quanto alla revoca del pignoramento, non vi è provvedimento specifico in quanto la sospensione delle procedure esecutive in atto conseguirà all'art. 270 co. 5 CCI, che contiene un espresso richiamo ai precedenti articoli 150 e 151;
 - in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del consumatore, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa istanza;

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.



pagina 1 di 2

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata del consumatore ;
- 2) NOMINA Giudice Delegato
- 3) NOMINA Liquidatore l'OCC disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
- 6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- 7) ORDINA ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che essa sia inserita nel sito internet del tribunale.

Così deciso in Milano, in data 21/07/2023

Il Presidente

Il Giudice relatore

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

